

Fondazione per il Merito

(art. 9, commi 3-16, del D.L. n. 70/2011)

Materiali per la discussione

Roma, 26 luglio 2011

Sala della Maggioranza, Ministero dell'economia e delle finanze



INDICE DEI MATERIALI

Sintesi e principali conclusioni	3
1. Il contesto di riferimento: investire nel capitale umano nell'ambito della strategia di Europa 2020	10
2. Perché la Fondazione per il merito? Gli obiettivi principali.....	11
3. La Fondazione come ente di diritto privato	16
4. I compiti della Fondazione	17
5. I meccanismi operativi di intervento	19
6. Alcuni parametri quantitativi	22
Allegati.....	27

SINTESI E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo sviluppo del Paese passa per un **utilizzo migliore delle proprie risorse**: capitale fisico e capitale umano.

La **creazione di un pool di eccellenze** in tutti i campi del sapere è condizione necessaria per permettere all'Italia di continuare ad avere il ruolo di primo piano che ha costruito nei 60 anni di vita repubblicana.

A tal fine, la legge di riforma del sistema universitario ha posto le basi, con il **Fondo per il merito**, alla nascita in Italia di un **sistema di prestiti e premi di studio a favore degli studenti più meritevoli**.

Il Decreto Legge "Sviluppo" - appena convertito in legge - ha previsto la **Fondazione per il Merito**, come strumento operativo che gestirà i prestiti e i premi.

La Fondazione non si pone un obiettivo quantitativo ma essenzialmente qualitativo, per **premiare il merito e l'eccellenza**.

Una **partnership virtuosa tra pubblico e privato**, che faccia convergere gli interessi di tutte le parti coinvolte, permetterà all'Italia di essere equiparata ai paesi più avanzati in materia di sostegno finanziario agli studenti universitari.

Quali sono gli obiettivi della Fondazione?

La Fondazione vuole:

- promuovere la **cultura del merito** supportando i migliori;
- incentivare la **mobilità degli studenti** verso gli Atenei più qualificati;
- favorire **l'autonomia dei giovani** dalle proprie famiglie;
- colmare la mancanza di un **sistema di prestiti universitari** in Italia, uniformando il nostro Paese alle migliori pratiche internazionali.

Qual è lo “strumento giuridico”?

Viene costituita una **Fondazione di partecipazione, dove potranno afferire capitali pubblici e privati**. E' il modello di *partnership* tra pubblico e privato che rientra nella linea più generale di attività intraprese in questi anni, dove lo **Stato si fa promotore di iniziative** per far convergere interesse pubblico e interesse privato. Con questo approccio il ritorno “privato” genera anche **esternalità positive**, di cui si può appropriare la collettività in senso lato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca sono membri fondatori della Fondazione e vigileranno sulle attività.

I **privati** potranno apportare capitale al patrimonio della Fondazione diventandone “membri partecipanti” e **influenzare le strategie**.

Quali sono i compiti della Fondazione?

La Fondazione svolge essenzialmente due compiti:

- 1) **commissiona e gestisce una prova nazionale standard (test)** a cui partecipano gli studenti dopo l'esame di maturità al fine di redigere un elenco di studenti meritevoli (per creare il “*club*” dei migliori), a prescindere dalle condizioni di reddito. Il primo test verrà somministrato ai **maturati del 2012**.
- 2) Predisporre un menù di **strumenti di sostegno finanziario** per gli studenti universitari che studiano **fuori sede**, secondo il seguente schema:
 - per gli studenti meritevoli individuati dal *test* nazionale, **prestito (del valore indicativo di 6-8 mila euro l'anno)** a copertura del vitto, alloggio e delle tasse universitarie. Il prestito, realizzato attraverso un *funding* dedicato della Cassa Depositi e Prestiti, è a lunghissimo termine, viene rimborsato solo **durante la vita lavorativa, in modo proporzionale al reddito**, e a partire da una certa soglia;
 - gli studenti meritevoli che si distingueranno per risultati eccellenti negli studi potranno maturare *ex post* il diritto a non rimborsare il prestito, in misura totale o parziale;

- la Fondazione potrà inoltre valutare di concedere ai maturati eccellenti *premi di studio* della durata di uno o più anni.

Il mantenimento del premio o del prestito nel corso del periodo di studio sarà vincolato al raggiungimento, ogni anno, di specifici risultati in termini di votazione media, numero di esami sostenuti e crediti.

Come interverrà la Fondazione?

Le attuali ipotesi di lavoro prevedono un processo di intervento della Fondazione imperniato sulle seguenti fasi:

Fase 1 – **Iscrizione al test** da parte degli studenti che hanno riportato eccellenti risultati all'esame di maturità e interessati al sostegno della Fondazione.

Fase 2 – **Somministrazione delle prove** e redazione della graduatoria.

Fase 3 – **Concessione del contributo**. Erogazione del premio o del prestito. In relazione a quest'ultimo, i principali passi sono i seguenti:

- a) stesura del contratto di finanziamento tra lo studente e la Fondazione;
- b) avvio del prestito, utilizzando il patrimonio della Fondazione e la dotazione del Fondo per il Merito a garanzia del *funding*;
- c) erogazione del prestito sulla base di convenzioni con il sistema bancario/postale.

Fase 4 – **Rimborso** del prestito proporzionale al reddito. La Fondazione, per il tramite del sistema bancario/postale, riceve i pagamenti delle rate di rimborso che confluiscono nel patrimonio in modo da assicurare la rotatività del sistema. Meccanismi automatici di rimborso possono essere predisposti per i lavoratori dipendenti attraverso trattenute dalla busta paga.

Nel caso in cui lo studente non sia stato in grado di rimborsare interamente il suo prestito, la Fondazione rimborserà la Cassa depositi e Prestiti per la parte mancante, attingendo al proprio patrimonio e al Fondo per il Merito.

In questo modo sia la Cassa Depositi e Prestiti, sia le reti di distribuzione dei prestiti (banche, Poste), non sostengono **il rischio di default dello studente, che rimane in capo alla Fondazione.**

Ma il **rischio è basso** perché:

- il test seleziona solo i migliori studenti della scuola secondaria;
- il mantenimento del prestito è subordinato ad un *cursus* di studi eccellente;
- il rimborso avviene in tempi lunghi e proporzionalmente al reddito. Per il modo in cui vengono selezionati i beneficiari, è elevata la probabilità che essi divengano soggetti ad alto reddito e dunque è basso il rischio del mancato rimborso.

Come si compone la dotazione finanziaria?

Alla dotazione finanziaria partecipa:

- a) il Fondo per il Merito istituito presso il bilancio dello Stato con una dotazione una tantum di 9 milioni di euro;
- b) il bilancio dello Stato con un versamento al patrimonio della Fondazione di 1 milione di euro all'anno;
- c) potranno altresì essere utilizzate risorse dei Fondi strutturali europei nell'ambito di Programmi che individuano nel sostegno all'istruzione una linea di intervento;
- d) potranno partecipare Fondazioni, anche bancarie, interessate a sostenere il progetto;
- e) potranno partecipare imprese private.

Le amministrazioni pubbliche possono poi utilizzare proprie strutture e personale.

Quali ruoli e vantaggi per i privati?

I membri partecipanti (i privati) possono **stabilire le aree prioritarie di intervento** (di tipo territoriale e/o di ambito di studi) verso le quali indirizzare le risorse versate al patrimonio del Fondo.

Inoltre, essi hanno un ruolo attivo tramite la **partecipazione al Comitato Scientifico**, che esprime pareri sulle linee d'azione, sulle strategie e sui programmi pluriennali della Fondazione, nonché segnala settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione.

La partecipazione alla Fondazione determina poi tre tipologie di vantaggi economici:

- 1) **deducibilità fiscale** dell'erogazione al patrimonio nel limite del 2 per cento del fatturato;
- 2) ritorno reputazionale, data dalla partecipazione ad una iniziativa ad alta valenza istituzionale e impatto mediatico, con il conseguente **risparmio sui costi di marketing**;
- 3) **riduzione dei costi di selezione del personale**. Infatti, poiché l'impresa potrà scegliere quali percorsi di studio sostenere, gli studenti supportati potranno frequentare *stage* o *internship* e poi essere assunti dall'azienda che ne ha sponsorizzato gli studi una volta che questi saranno terminati.

Qual è l'impatto previsto?

Tanto maggiore sarà la dotazione finanziaria e tanto maggiore sarà il numero di studenti che potranno beneficiare di questi servizi. A titolo esemplificativo, con una dotazione finanziaria a regime di 100 milioni di euro (non necessaria integralmente nei primi anni di attività) interamente dedicati a garantire i prestiti, si potranno erogare circa 2000 - 2500 prestiti all'anno per i 5 anni di studio di uno studente fuori sede che frequenta anche il corso magistrale, rispetto ad un target di studenti fuori sede "meritevoli" stimabile in circa 8000 nuove matricole all'anno. Di conseguenza, il tasso di copertura rispetto al target potenziale è di circa il 25 per cento. In questo modo ci sarebbero ogni anno 10 - 12 mila studenti fuori sede che beneficiano di questo sistema di prestiti. Ovviamente, l'utilizzo delle risorse per i premi (a fondo perduto), riduce la numerosità dei prestiti.

Il *mix* tra le misure e l'entità degli interventi della Fondazione dipenderanno dalla dotazione di risorse e dagli indirizzi strategici espressi dagli Organi di governo della stessa.

Quando sarà operativa la Fondazione?

La conversione in legge avvenuta due settimane fa del decreto legge "Sviluppo" permette di definire una tempistica. Nei prossimi mesi andrà:

- a) **istituita la Fondazione**, individuandone il *top management*. Questo avverrà a **settembre**: il MIUR ha già individuato una sede e metterà a disposizione personale amministrativo per la prima fase di attività;
- b) predisposta la convenzione con Cassa Depositi e Prestiti per il *funding*;
- c) predisposta la convenzione con le reti bancarie/postali per la distribuzione dei contributi;
- d) attivato il *fund raising*;
- e) predisposte le convenzioni per gestire le risorse comunitarie disponibili per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Andranno poi emanati i decreti attuativi previsti dalla legge di riforma del sistema universitario e dal decreto legge sviluppo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il Merito e per la strutturazione del test nazionale.

Temi di discussione per l'incontro

Alla luce dell'architettura sinteticamente descritta, il panel di discussione è finalizzato a raccogliere spunti strategici e operativi in relazione alle seguenti **questioni chiave**:

1. Quali meccanismi possono essere più incentivanti per il settore privato per partecipare alla Fondazione? (partecipazione alla *governance*, possibilità di indicare delle priorità nell'utilizzo delle proprie risorse, previsione di *stage* all'interno delle aziende
2. Quale ammontare di contributo minimo andrebbe versato al patrimonio della Fondazione? Per diventare "membri partecipanti"?
3. Quale ruolo potrebbero svolgere le Università? La gestione del *test*? L'erogazione dei prestiti? L'individuazione di corsi particolari a cui associare il diritto al prestito/al premio?
4. L'importo del prestito/premio, da attribuirsi agli studenti fuori sede (ovvero fuori dalla provincia di residenza), va differenziato in base alla distanza dell'Università scelta rispetto al territorio di residenza?

5. Quali requisiti dovranno rispettare gli studenti per mantenere il diritto a fruire del supporto della Fondazione negli anni seguenti al primo?
6. Andrebbe previsto qualche requisito di reddito per accedere ai prestiti e premi della Fondazione?
7. Quali suggerimenti per il modello operativo da adottare (*make or buy/convenzioni*) per il *front office* (*origination* e contatti con studente) e *back office* (incasso e *collection* finanziamenti, processo di gestione delle informazioni, *scoring*)?
8. Quali fattori di mitigazione del rischio di credito utilizzare? (Ad esempio: doppia firma, contributo di altri familiari, pagamento di “*maintenance fee*” pari agli interessi nei periodi di reddito nullo...).
9. A tendere, il sistema dovrebbe essere allargato a tutti fino a diventare uno schema di prestiti universali non legato al merito?

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: INVESTIRE NEL CAPITALE UMANO NELL' AMBITO DELLA STRATEGIA DI EUROPA 2020

La strategia elaborata dalla Commissione europea per il rilancio dell'economia comunitaria nel prossimo decennio – Europa 2020 – prevede cinque assi di intervento: 1) Occupazione; 2) Ricerca e sviluppo e innovazione; 3) Cambiamenti climatici ed energia; 4) Istruzione; 5) Povertà ed emarginazione¹.

Investire in capitale umano e nei talenti è dunque funzionale all'ottenimento di quattro delle cinque finalità identificate e, di conseguenza, rappresenta una priorità a cui gli Stati membri dovranno dedicare rilevante attenzione e risorse.

L'importanza del capitale umano come *driver* per il rilancio dell'economia appare ancor più marcata in Italia dove è necessario incrementare i livelli di produttività del lavoro.

Inoltre, dotarsi di capitale umano specializzato e caratterizzato da competenze professionali eccellenti costituisce il requisito basilare per continuare a orientare il nostro sistema produttivo verso attività a elevato valore aggiunto.

Al fine di concretizzare le indicazioni espresse in ambito comunitario, è stato intrapreso negli ultimi mesi un percorso legislativo che si è imperniato su tre provvedimenti chiave:

- è stata varata la riforma del sistema universitario con la legge del 30 dicembre 2010, n. 240² che – all'articolo 4 – ha istituito il Fondo per il merito;
- è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011 il *Programma Nazionale di Riforma* (PNR) che ha identificato tra le proprie priorità il tema *Istruzione e merito* al fine di favorire l'eccellenza nella direzione di consentire una piena applicazione dell'articolo 3 della Costituzione. A tal fine, il PNR

¹ I 5 obiettivi previsti da Europa 2020 sono: innalzamento al 75 per cento del tasso di occupazione per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni (Occupazione), aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione al 3 per cento del PIL dell'UE (R&S e innovazione), riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento (o persino del 30 per cento, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990, 20 per cento del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili e aumento del 20 per cento dell'efficienza energetica (Cambiamenti climatici ed energia), riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10 per cento e aumento al 40 per cento dei 30-34enni con un'istruzione universitaria (Istruzione) e almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno (Povertà ed emarginazione).

² “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.

attribuisce peculiare rilievo alla “costituzione del Fondo per il merito, (nella prospettiva di) ridurre il divario di competenze che caratterizza il capitale umano italiano rispetto a quello dei sistemi concorrenti”;

- è stato emanato il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70³ (c.d. Decreto sviluppo), convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all’articolo 9 commi da 3 a 16, ha previsto l’istituzione della Fondazione per il merito al fine di realizzare gli obiettivi del “Fondo per il merito” e ha contribuito a semplificare il quadro normativo mediante un processo di “delegificazione”⁴.

2. PERCHÉ LA FONDAZIONE PER IL MERITO? GLI OBIETTIVI PRINCIPALI

La *ratio* economica alla base della Fondazione per il Merito è coerente con l’idea che l’investimento in istruzione possa essere caratterizzato dalla presenza di un *fallimento del mercato*.

In maggior dettaglio, in considerazione:

- a) dell’elevata rischiosità e della consistenza dell’investimento in istruzione universitaria⁵,
- b) del rilevante differimento temporale dei ritorni economici connessi agli investimenti privati in istruzione universitaria,

³ “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”.

⁴ Gli interventi di “delegificazione” adottati nel passaggio dalla L. 240/2010 al “Decreto Sviluppo” sono stati finalizzati a semplificare e velocizzare l’implementazione dell’iniziativa: in particolare, per la disciplina di determinate materie, sono stati previsti atti dell’organo deliberante della Fondazione per il merito al posto dei decreti ministeriali. Nella sua originaria formulazione, l’art. 4 della L. 240/2010 prevedeva tra gli adempimenti necessari per l’attuazione del dettato legislativo, l’adozione di almeno quattro decreti ministeriali, che disciplinavano in dettaglio numerosi aspetti. Dopo l’intervento, il numero di decreti previsti si è ridotto a due e, fermo restando il rispetto delle prerogative della Conferenza Stato-Regioni, sono stati trasferiti agli organi della Fondazione tutti gli aspetti di *fine tuning* e di gestione che necessariamente richiedono meccanismi decisionali più rapidi rispetto a quelli legati all’adozione dei decreti ministeriali. Per rendere pienamente operativa il sistema, è necessaria l’approvazione del Decreto Ministeriale MIUR, di concerto con il MEF e parere della Conferenza Stato Regioni ex art. 4, comma 3 L. 240/2010 che disciplinerà aspetti quali i criteri di accesso alle prove, i criteri di attribuzione dei premi, l’ammontare massimo garantito, i requisiti di merito, le modalità di utilizzo dei premi e le caratteristiche dei finanziamenti e del Decreto ministeriale MIUR, di concerto con il MEF ex art. 9, comma 5, DL 70/2011 che permetterà l’approvazione dello statuto della Fondazione e determinerà la quota a carico degli studenti per la partecipazione al test.

⁵ Ciò vale soprattutto nel caso degli studenti fuori sede.

- c) della presenza di esternalità positive a livello di sistema Paese derivanti dal sostenimento di investimenti nell'istruzione universitaria di qualità da parte degli individui,

la teoria economica suggerisce che si possono realizzare sul mercato equilibri caratterizzati da sotto-investimento e/o da scelte sub-ottimali in termini di qualità dell'Ateneo o della rispondenza della facoltà selezionata alle esigenze dello studente. In concreto, si possono configurare situazioni nelle quali il vincolo di bilancio per lo studente è così stringente da determinare la scelta di non trasferirsi in altre città in cui sono presenti Atenei di maggiore qualità o facoltà universitarie che si adattano maggiormente alle proprie capacità.

Tale situazione contribuisce a costituire una barriera all'espressione delle potenzialità che ha effetti particolarmente negativi in termini di benessere sociale nel caso di studenti eccellenti e di talento.

In questa prospettiva, l'intervento dello Stato al fine di supportare gli studenti nel *cursus studiorum* universitario rappresenta una prassi consolidata in gran parte dei Paesi industrializzati.

BOX – Esperienze internazionali di prestiti agli studenti universitari

Regno Unito

- Emanazione del Rapporto Browne (*Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance*) il 12 ottobre 2010;
- Approvazione della riforma universitaria il 9 dicembre 2010 alla Camera dei Comuni e il 15 dicembre alla Camera dei Lords:
 - liberalizzazione delle tasse universitarie concedendo la possibilità di alzarle a tutti gli Atenei nella misura di max. 9.000 sterline. Tuttavia le Università che scelgono tale opzione dovranno dimostrare che il numero di studenti più svantaggiati iscritti sarà cresciuto;
 - assenza di criteri di merito per l'accesso al sistema;
 - anticipo dei costi sostenuti dagli studenti per le spese di istruzione universitaria a carico dello Stato;
 - supporto di 3.750 sterline annue per le spese di vitto e alloggio (incrementate a 6.000 per studenti la cui famiglia ha reddito inferiore a 60.000 sterline);
 - supporto massimo annuo fissato in circa 11.500 sterline;

- rimborso del debito basato sul reddito attraverso il prelievo fiscale solo in caso di raggiungimento di un reddito superiore a 21.000 sterline nella proporzione del 9 per cento sui redditi eccedenti tale soglia;
- tasso di interesse base pari al tasso di inflazione (tasso aumentato del 3 per cento nel periodo degli studi; tale incremento sarà variabile in relazione all'ammontare dei redditi conseguiti);
- *write off* di ogni porzione di debito non rimborsata entro i 30 anni;
- amministrazione del sistema demandata all'Agenzia governativa *Student Finance*;
- regolazione complessiva del sistema affidata all'*Higher Education Council*, organismo indipendente dal Governo che monitorerà sull'effettiva realizzazione degli interessi degli studenti e sull'effettuazione di investimenti finalizzati a migliorare l'istruzione universitaria.

Canada

- Riforma del sistema di prestiti universitari (*Canada Student Loans Program: CSLP*) varata nel 2000 e prevedente il passaggio da un sistema imperniato sulle banche a uno finanziato e gestito direttamente dallo Stato:
 - criteri di accesso al sistema basati sul reddito familiare (assenza di criteri di merito per l'accesso al sistema);
 - supporto annuo massimo fissato in circa 9.000 euro;
 - tasso di interesse praticato pari al tasso (fisso) prime rate maggiorato di uno *spread* del 5 per cento (nel 2009-10, il prime rate è stato del 2,25 per cento ed è previsto pari al 3,2 per cento per il 2010-11);
 - presenza di un sistema di un sistema finalizzato a rendere sostenibile la rata in caso di difficoltà di rimborso (*Repayment Assistance Plan*): calcolo in base al reddito familiare nella misura massima del 20 per cento dello stesso;
 - durata massima del prestito pari a 15 anni (comprensiva di un periodo di grazia pari a 6 mesi).

Stati Uniti

- Presenza di due strumenti di supporto principali che sono concessi solo se sono rispettati rigidi requisiti di reddito accertati mediante la compilazione del *Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)*:
 - *Stafford Loans*: presenza di due versioni: *subsidized* (esenzione del pagamento degli interessi) destinata ai meno abbienti e *unsubsidized* (accessibile a tutti);
 - a. supporto massimo di 22.000 euro per studenti ancora a carico della famiglia e 41.000 per studenti indipendenti;
 - b. garanzia statale sui finanziamenti;
 - c. periodo di grazia di 6 mesi dopo gli studi;
 - d. tasso fisso del 6,8 per cento;
 - e. durata standard del prestito pari a 10 anni con la possibilità di aderire al *Federal Loan Deferment Options* che prevede la possibilità di allungare il finanziamento fino a un massimo di 13 anni o allo *Stafford Loan Consolidation* che prevede un allungamento della durata standard fino a 30 anni.
 - *Perkins Loans*: finanziamenti offerti a studenti in condizioni economiche particolarmente disagiate:
 - a. tasso fisso del 5 per cento;
 - b. supporto massimo di 5.500 dollari all'anno nel caso di studi *undergraduate* e 8.000 per studi *graduate*;

- c. periodo di grazia di 9 mesi dopo gli studi;
- d. finanziamento erogato dall'Università con fondi governativi;
- e. durata massima del prestito pari a 10 anni;
- f. possibilità di fruire della cancellazione del debito se si rientra in specifiche categorie protette.

L'Italia è ad oggi uno tra i pochi Paesi in cui manca un consolidato sistema di supporto agli studenti universitari mediante prestiti.

È per contribuire a risolvere tale fallimento del mercato che è stata costituita la Fondazione per il Merito.

A differenza dei sistemi degli altri Paesi, il *focus* è sul merito e non sul reddito anche se, operando prevalentemente con il meccanismo dei prestiti, i soggetti interessati a usufruire dei finanziamenti della Fondazione saranno presumibilmente quelli caratterizzati da un vincolo di bilancio stringente.

In estrema sintesi, le finalità principali che intende conseguire, oltre alla promozione della cultura del merito, sono:

- incentivare la mobilità verso le migliori Università, permettendo agli studenti di maggior talento di studiare negli Atenei di più elevata qualità e di non subire condizionamenti nelle proprie scelte derivanti da vincoli di bilancio: l'iniziativa è rivolta pertanto agli studenti fuori sede⁶;
- favorire l'autonomia dei giovani dai propri genitori contribuendo a ridurre il gap italiano su tale dimensione rispetto ad altri grandi Paesi dell'Unione europea⁷;
- colmare la mancanza di un sistema di prestiti universitari (*student loans*) uniformando il nostro Paese alle migliori pratiche internazionali.

⁶ Gli strumenti sono diretti a sostenere prevalentemente gli studenti fuori sede; tale finalizzazione, tuttavia, riguarda principalmente i prestiti. Rispetto ai premi è infatti prevista una quota di riserva, pari al dieci per cento, per gli studenti iscritti nelle università della Regione di residenza.

⁷ In Italia quasi la metà degli uomini (il 47,7 per cento) e il 32,7 per cento delle donne tra i 25 e i 34 anni abita ancora nell'abitazione dei genitori (dati ISTAT elaborati dall'Osservatorio Isfol - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).


A titolo esemplificativo, si consideri che i medesimi dati si attestano per la Francia al 13 per cento per gli uomini e all'8 per cento per le donne e per la Danimarca, rispettivamente al 2,8 per cento e allo 0,5 per cento.

BOX – Il sistema delle borse di studio in Italia

Le borse previste dal diritto allo studio supportano con differente importo tre categorie di studenti: fuori sede, pendolari e in sede. Per accedere al sistema, il primo anno universitario, devono essere rispettati requisiti di reddito calcolato in termini di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Solo a partire dal secondo anno, per mantenere la borsa di studio, sono previsti requisiti aggiuntivi di merito. Gli importi previsti per le borse di studio per l'anno accademico 2010/2011 sono stati pari a:

- 4.701,22 euro per studenti fuori sede;
- 2.591,70 euro per studenti pendolari;
- 1.771,99 euro per studenti in sede.


In termini quantitativi, il numero totale di domande annuali di borse di studio si attesta a 255.000; a fronte di queste domande, circa 180.000 studenti sono stati considerati idonei



(il 70 per cento). Degli idonei, 155.000 studenti (l'86 per cento) hanno ricevuto una borsa di importo medio di 2.700 euro. Il valore totale delle borse di studio erogate in Italia ammonta a circa 421 milioni di euro annui.

In relazione alla penetrazione delle borse di studio, l'indicatore generalmente utilizzato è il grado di copertura. Esso rappresenta la percentuale di studenti che vedono soddisfatto il proprio diritto alla borsa di studio.

Nella metà delle Regioni i fondi stanziati non permettono di erogare un numero di borse adeguato rispetto agli studenti aventi diritto. L'Italia, rispetto a tale indicatore considerato per area geografica, risulta divisa in due macro-aree: le Regioni del centro-nord, dove praticamente tutti gli aventi diritto ottengono la borsa (uniche eccezioni sono Veneto - 88,4 per cento - e Marche - 88,5 per cento) e quelle del sud in cui la percentuale media complessiva si attesta al 60 per cento.



3. LA FONDAZIONE COME ENTE DI DIRITTO PRIVATO

L'approccio di intervento della Fondazione per il Merito si impernia sull'istituzione di una *partnership* tra settore pubblico e soggetti privati.

I soci fondatori sono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca ma la struttura è configurata per consentire un coinvolgimento dei privati sia nella *governance* che ai fini della dotazione patrimoniale, come espressamente previsto dalla normativa (comma 9 dell'articolo 9 del D.L. 70/2011).

Il modello di *governance* della Fondazione fa riferimento allo schema della fondazione privata – regolata dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile – “*di partecipazione*”, in cui oltre all'elemento patrimoniale con specifica destinazione ad uno scopo (tipico delle fondazioni), vi è quello associativo.

Quest'ultimo è riconducibile alla partecipazione di più soggetti, anche successivamente alla iniziale costituzione dell'ente.

Tale modello – con patrimonio di destinazione a struttura aperta – risulta particolarmente adatto nel caso della Fondazione per il Merito in quanto, ai fini della realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, il ruolo delle imprese è strategico.

Il loro coinvolgimento nel supporto della Fondazione dovrebbe infatti assumere una funzione centrale di impulso ai fini del riconoscimento degli importanti vantaggi

previsti dall'iniziativa agli studenti che saranno considerati meritevoli (ad esempio, *stage, internship* ed assunzioni in azienda).

Lo schema giuridico preliminarmente ipotizzato (si veda bozza di Statuto in allegato) prevede, oltre ai Ministeri fondatori, la categoria di *membri partecipanti*, soggetti pubblici o privati che sostengono il Fondo con una dotazione non inferiore a una certa soglia e sono rappresentati nel Comitato scientifico-consultivo.

E' poi possibile diventare *sostenitori* della Fondazione con contributi anche minori.

Sotto il profilo degli Organi, la struttura è improntata alla semplicità gestionale e prevede:

- un *Presidente*, con deleghe operative eventualmente delegabili a un direttore;
- un *Consiglio di Amministrazione*, formato da cinque componenti, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed un *Collegio sindacale*;
- un *Comitato Scientifico-Consultivo*, con compiti consultivi e di indirizzo composto dai membri partecipanti e da soggetti espressamente indicati nella legge istitutiva (studenti).

La Fondazione si qualifica inoltre come ente *in house* delle Amministrazioni Vigilanti: è pertanto previsto che il Consiglio di Amministrazione includa due componenti in rappresentanza dei due Ministeri vigilanti e che nelle materie più rilevanti il Consiglio deliberi a maggioranza con il voto favorevole di tali rappresentanti. Ciò permette l'utilizzo di fondi pubblici con procedure snelle.

4. I COMPITI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha due compiti principali:

- commissionare e gestire una prova nazionale standard dopo l'esame di maturità al fine di identificare gli studenti meritevoli;
- predisporre un menu di strumenti di sostegno per gli studenti individuati con il *test*.

4.1. La prova nazionale standard

La normativa prevede che l'accesso al sistema di supporto avvenga mediante la partecipazione a prove nazionali standard dopo l'esame di maturità (c.d. test). In particolare, il comma 6 dell'articolo 9 del Decreto legge 70/2011 demanda alla Fondazione per il merito il coordinamento operativo della somministrazione di tali prove nazionali⁸.

La Fondazione potrà istituire rapporti di collaborazione con le istituzioni del Sistema nazionale di valutazione – ad esempio, l'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) – ai fini della realizzazione del test.

In maggior dettaglio la preparazione, la somministrazione e la valutazione dei test avente l'obiettivo di definire la graduatoria degli studenti potrebbe essere affidata a tale Ente che avrà la possibilità di avvalersi anche della cooperazione di altre strutture specializzate.

Il test dovrà misurare competenze di base (es. comprensione di testi, analisi logica, cultura generale) che siano trasversali a tutti gli indirizzi di studi universitari e potrà essere preparato utilizzando il sistema dell'*item banking* (batteria di test da cui vengono generati automaticamente e casualmente “n” test diversi).

Per ottenere la massima diffusione dell'iniziativa, il test potrà essere svolto in modo capillare mediante l'utilizzo di aule distribuite sul territorio (ad esempio, Università o scuole) attrezzate con PC necessari alla sua somministrazione *on-line*. Il primo test verrà somministrato ai maturati del 2012, in tempo per l'iscrizione al primo anno di università.

⁸ Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undecies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. (Art. 9, comma 8, D.L. 70/2011).

4.2 Le misure: prestiti e premi

La linea di intervento principale della Fondazione sarà il *prestito*, con le seguenti caratteristiche:

- durata a più lungo termine (20-25 anni) rispetto a quanto offerto dal mercato;
- rimborsabile solo durante la vita lavorativa e non prima;
- rata proporzionale rispetto al reddito;
- un consistente periodo di pre-ammortamento, fintantoché non si raggiunge una certa soglia minima di reddito;
- possibilità di interrompere i rimborsi se il reddito scende al di sotto di una certa soglia.

Inoltre, gli studenti meritevoli che si distingueranno per risultati eccellenti durante negli studi potranno maturare *ex post* il diritto a non rimborsare il prestito in misura totale o parziale.

La Fondazione potrà inoltre valutare di concedere ai maturati eccellenti *premi di studio* della durata di uno o più anni che potranno coprire anche integralmente le spese di vitto, alloggio ed istruzione sostenute durante gli studi.

L'intervento della Fondazione e il *mix* tra prestiti e premi dipenderà dalla dotazione di risorse e dagli indirizzi strategici espressi dagli Organi di governo della Fondazione.

5. I MECCANISMI OPERATIVI DI INTERVENTO

Focalizzando l'attenzione sul profilo operativo, le principali fasi del processo di intervento della Fondazione sono sintetizzabili come segue:

- gli studenti che hanno riportato buoni risultati all'esame di maturità (nell'ipotesi di studio, più di 80/100), che intendono studiare fuori sede ed interessati a fruire delle linee di supporto della Fondazione per il merito si iscrivono alle prove nazionali standard;
- la Fondazione, con l'assistenza dell'INVALSI, somministra le prove e redige la graduatoria;
- agli studenti meritevoli la Fondazione concede i prestiti universitari secondo tale processo:

- attinge alle risorse della Cassa Depositi e Prestiti che metterà a disposizione il *funding* dell'operazione (assolvendo in questo modo al ruolo di “Banca della Fondazione”) sulla base di apposita convenzione;
- eroga i prestiti agli studenti universitari convenzionandosi con il sistema bancario e/o postale per la gestione dei flussi finanziari e per ottenere massima capillarità distributiva dell'iniziativa;
- accantona risorse a garanzia dei prestiti, attingendo al proprio patrimonio e al Fondo per il Merito;
- riceve successivamente i pagamenti delle rate che rimborsano i finanziamenti liberando conseguentemente risorse, in tal modo assicurando la rotatività del meccanismo;
- al contrario, nel caso in cui lo studente non abbia integralmente rimborsato il suo prestito al termine del periodo, la Fondazione:
 - copre le perdite con le risorse vincolate a garanzia rimborsando la Cassa Depositi e prestiti;
 - avvia le verifiche sulle condizioni reddituali del soggetto ricorrendo, se del caso, alle procedure di riscossione coattiva (il rischio di credito rimane pertanto in capo alla Fondazione). Per assicurare il rispetto del rimborso dei prestiti, la Fondazione potrà far leva su procedure di riscossione mediante iscrizione a ruolo⁹ o procedure di adempimento volontario e spontaneo mediante il ricorso alla cessione del quinto dello stipendio.

**BOX – L'offerta di prestiti agli studenti universitari in Italia
Focus su “Ad honorem” di Unicredit**

A parte l'esperienza dei prestiti di onore istituiti con l'articolo 14 della legge 390/1991 che non è riuscita a decollare, l'Italia si è tradizionalmente caratterizzata per l'assenza di un consolidato sistema di prestiti agli studenti universitari.

Attualmente, sono presenti alcuni operatori del sistema bancario (Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNL) che hanno lanciato iniziative di questo tipo. Tuttavia, il mercato è attualmente di

⁹ La previsione si rende necessaria sia per assicurare il pieno impegno e la necessaria serietà nella richiesta di prestiti che per rendere lineare ed agevole la riscossione dei crediti.

dimensioni estremamente ridotte; pur non esistendo cifre ufficiali sul tema, l'impatto in termini sistemici dei prestiti universitari è pressoché nullo.

A titolo esemplificativo, l'esperienza di Unicredit (“*Ad honorem*”) prevede una *partnership* tra Unicredit e Università per la concessione di prestiti fiduciari agli studenti meritevoli basata sui seguenti punti.

➤ Meccanismo di funzionamento:

- l'Università seleziona i meritevoli attraverso un bando;
- la Banca concede una linea di credito di massimo 3 anni agli studenti selezionati a cui gli stessi possono attingere durante gli studi;
- al termine del periodo, l'ammontare utilizzato (più gli interessi) costituirà l'importo di un prestito personale;
- lo studente può optare per un *periodo di grazia* di 2 anni prima di rimborsare il prestito.

➤ Descrizione del finanziamento:

- importo massimo di 25.000 euro per tutto il periodo di studio;
- durata massima: 15 anni con preammortamento oneroso del periodo di grazia in cui lo studente rimborsa solo gli interessi;
- tasso: fisso pari all'EURIRS maggiorato di uno spread negoziato con l'Università;
- garanzia dell'Università sul rischio insolvenza nella misura del 6 per cento dell'erogato in caso di *default* dello studente.

5.1 I vantaggi per i privati e per gli studenti

Nell'architettura del sistema previsto dalla Fondazione per il Merito, l'infrastruttura portante è costituita dalla graduatoria di studenti che verrà redatta in base al test nazionale.

La flessibilità dello strumento ideato potrà consentire alle imprese che apporteranno erogazioni liberali per sostenere la Fondazione di utilizzare tale elenco in modo piuttosto ampio.

Concretamente, un'impresa potrà avere l'opportunità di scegliere quali percorsi di studio sostenere e su quali territori indirizzare le risorse apportate.

La partecipazione alla Fondazione determina alcuni vantaggi economici concreti per le imprese. In primo luogo, le aziende che apporteranno erogazioni liberali al patrimonio della Fondazione potranno dedurre fiscalmente tali contributi ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera a) del TUIR¹⁰.

¹⁰ La norma prevede che possa essere dedotto fiscalmente un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato. L'articolo 4, comma 10 della L. 240/2010 ha inoltre previsto la piena deducibilità delle erogazioni liberali destinate al Fondo per il merito attraverso un'apposita

In secondo luogo, fruiranno di ovvi ritorni reputazionali dovuti alla partecipazione ad un'iniziativa a elevata rilevanza istituzionale e impatto mediatico e, conseguentemente, di una riduzione dei costi di marketing.

In terzo luogo, beneficeranno di una riduzione dei costi di selezione del personale. Infatti, poiché le imprese potranno selezionare quali percorsi di studio sostenere, gli studenti supportati potranno partecipare a percorsi di *stage* o *internship* ed essere assunti dalle stesse.

Per gli studenti, accanto al vantaggio “diretto” di disporre di risorse per studiare fuori sede senza pesare sulla famiglia, l'essere incluso nella lista dei migliori potrà permettere di potersi servire, dopo la laurea, di un elemento fortemente qualificante per il curriculum.


La Fondazione per il Merito potrà infine facilitare la creazione di proficue relazioni tra gli studenti meritevoli del Paese e tra questi e le imprese più ambite.

6. ALCUNI PARAMETRI QUANTITATIVI

Dalle prime stime effettuate e alla luce delle principali esperienze straniere, l'importo annuo dei prestiti/ premi dovrebbe essere compreso tra 6.000 e 8.000 euro: con tale importo – che potrà essere differenziato in base alle città di destinazione e/o provenienza dello studente – si dovrebbe riuscire a coprire integralmente spese di vitto e alloggio, tasse universitarie e spese per libri di testo¹¹.

modifica dell'art. 10 del TUIR, senza limitazioni quantitative. Tale misura va nella direzione di favorire un'ampia partecipazione delle imprese e dei privati allo sviluppo dell'iniziativa (“all'articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari»”).


¹¹ Stime effettuate su dati ISTAT ed elaborazioni Federconsumatori. Per le tasse universitarie, è stata considerata la media nazionale tra le cinque fasce di reddito previste. Per le locazioni e le spese di manutenzione e utenze sono stati considerati i valori medi italiani.



Il “mercato di riferimento” a cui si rivolge la Fondazione per il Merito è costituito dagli studenti che ottengono voti elevati all’esame di maturità intenzionati a studiare fuori sede.

Considerando che il numero annuo di diplomati con una votazione superiore ad 80/100 è pari a circa 125.000 studenti e che, secondo i dati ISTAT, circa il 20 per cento degli studenti universitari studia fuori sede, il potenziale di studenti target è pari a circa 25.000. Tale valore si può stimare si riduca a circa 20.000 considerando quelli che non si iscriveranno all’università.

Infine, ipotizzando che una percentuale congrua (“*fair share*”) di studenti interessati possa ammontare al 40 per cento di questi, il mercato potenziale di riferimento consta di circa 8.000 studenti l’anno.



Sono state effettuate alcune stime preliminari in relazione al potenziale impatto dell’iniziativa a livello sistemico.

Le ipotesi alla base di tali stime sono desunte dall’analisi delle principali esperienze di *student loans companies* straniere¹².

Il primo principio che fonda le assunzioni delle stime è quello della proporzionalità del rimborso rispetto al reddito percepito. In base a tale approccio – definito nel sistema britannico come *PAYE: Pay As You Earn*¹³ – lo studente ripagherà il prestito dedicato nella misura del 7 per cento del reddito annuo: maggiore è quest’ultimo, più rapida sarà l’estinzione del debito¹⁴.

La seconda ipotesi è il valore annuo del prestito, fissato in 7.000 euro annui: ciò equivale a dire che un supporto “*full fledged*” per tutti gli anni di studi universitari potrà ammontare a 35.000 euro complessivi.

¹² Sul punto, si veda l’approfondimento dei principali sistemi di prestiti per studenti universitari all’estero.

¹³ O ICL: *Income Contingent Loans*.

¹⁴ Sono stati ipotizzati due profili di reddito: gli individui con alto reddito rimborsano tutto il prestito e quelli con basso reddito il 70 per cento dello stesso. La rata mensile è compresa tra 80 e 500 euro per gli individui di elevato reddito e 75 e 260 euro per reddito ridotto.

In terzo luogo, la durata ipotizzata del finanziamento è pari a 25 anni con un preammortamento equivalente a tutta la durata degli studi (massimo 5 anni): se entro il 25° anno lo studente non riuscirà a rimborsare tutto il prestito, il resto del debito verrà “condonato” (*write-off* delle posizioni residue).

Come quarta ipotesi, è stata stimata una percentuale di accantonamento per *default* degli studenti sui prestiti universitari pari al 10 per cento del valore del finanziamento: concretamente, nell’ambito del patrimonio e del fondo per il merito, il 10 per cento del valore dei prestiti andrà vincolato a garanzia dei prestiti.

Infine, il tasso di interesse implicito su cui è stata effettuata la simulazione dei piani di rientro è stato fissato nel 4,5 per cento ¹⁵.

Fissate tali ipotesi di base, è stato considerato uno scenario in base al quale le risorse della Fondazione siano dedicate integralmente a garanzia dei prestiti.

L’impatto potenziale stimato dell’iniziativa sarebbe il seguente:

- con 50 milioni di euro di risorse disponibili tra patrimonio e Fondo per il Merito: 1.000 nuovi prestiti all’anno del valore di 7.000 euro annui per tutta la durata dei 5 anni di studio (a regime: 5.000 prestiti totali) il che equivale a intercettare il 12,5 per cento del mercato potenziale;
- con 100 milioni di euro di risorse disponibili: 2.000 nuovi prestiti all’anno del valore di 7.000 euro annui per tutta la durata dei 5 anni di studio (a regime: 10.000 prestiti totali) il che equivale a intercettare il 25 per cento del mercato potenziale.

Come già rilevato, in funzione del patrimonio disponibile e degli indirizzi degli Organi di governo della Fondazione, sarà possibile dedicare risorse anche all’erogazione di premi di studio per la copertura delle spese universitarie.

Il *mix* tra le misure e l’intensità degli interventi verrà pertanto definito operativamente dalla Fondazione. Alcuni esempi concreti contribuiscono a chiarire le opzioni alternative:

¹⁵ Pari alla media mensile di maggio e giugno dell’Eurirs a 25 anni (3,75 per cento) con uno spread pari a 75 punti base.

- concessione di premi che coprano le spese universitarie in misura totale erogati o anno per anno ai maturati eccellenti *ex ante* o *ex post* agli studenti meritevoli che si sono distinti durante gli studi. In questo caso, l'entità totale dei premi sarebbe pari a 35.000 euro per tutto il corso di studio: ipotizzando una dotazione di 10 milioni di risorse, si potrebbero in questo modo intercettare circa 285 studenti;
- concessione ai maturati eccellenti di un premio di studio di 7.000 euro per il primo anno di studio e un meccanismo di prestito per i restanti anni per un importo di 28.000 euro: per ogni 500 studenti beneficiari del premio di studio sarebbero necessari 3,5 milioni di euro di risorse al netto di quelle dedicate alla garanzia dei prestiti.

In linea generale, va pertanto evidenziato come l'assorbimento dei premi di studio sia molto superiore rispetto a quello dei prestiti: in particolare, con l'ipotesi del 10 per cento di accantonamento per default, l'assorbimento dei premi è pari a 10 volte quello dei prestiti.

Di conseguenza, un massiccio ricorso ai premi non è sostenibile a meno di costanti iniezioni di fondi.

Allegati

Allegato n. 1 – Le norme di riferimento

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, commi 3 – 16.

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Scuola e merito

3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonche' con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualita' degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Puo' altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e **((della ricerca))** ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

5. Lo statuto della Fondazione, e' approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre:

a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori **((dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240,))** e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attivita' lavorativa;

b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalita' per la loro eventuale differenziazione;

c) i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonche' di assistenza a studenti e universita' in merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

e) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche' dell'esposizione del fondo.

((...)).

((6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi)).

7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione e' affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undecies **((del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10))**.

9. Fermo quanto indicato al **((comma 15))**, il patrimonio della Fondazione puo' inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati.

La Fondazione potra', altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitivita' Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione e' autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1

della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della **((legge 30 dicembre 2010, n. 240))**, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)

b) i commi 5 e 9 sono **((abrogati))**.

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240, art. 4

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.

Fondo per il merito

1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e' destinato a:

- a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso universita' e centri di ricerca di Paesi esteri;
- b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
- c) garantire finanziamenti erogati per le finalita' di cui al presente comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo ed in particolare:

- a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
- b) i criteri e le modalita' di attribuzione dei premi e dei buoni, nonche' le modalita' di accesso ai finanziamenti garantiti;
- c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70));
- d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70));
- e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

- f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- g) le modalita' di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
- i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70));
- l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70));
- m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70));
- n) le modalita' di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie;
- o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle universita' della regione in cui risultano residenti.
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70)).
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' alimentato con:
- a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, societa', enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalita' del fondo, a specifici usi;
- b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
- c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalita' di cui al comma 1, lettera c);
- d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per le finalita' di cui al comma 6.
9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70)).
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le

parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».

Allegato n. 2 – Bozza provvisoria di Statuto della Fondazione

Art. 1 - Costituzione – natura giuridica – sede

La Fondazione per il Merito, istituita con l'art. 9, comma 3-16 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni private disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, ed è regolata dal presente Statuto.

La sede della Fondazione viene istituita nel comune di Monte Porzio Catone (Rm). Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie o uffici operativi ovunque ne saranno ravvisate le esigenze, in Italia e all'estero, anche al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità e a supporto delle stesse, attività di promozione, sviluppo ed incremento delle relazioni nazionali e internazionali di sostegno alla Fondazione.

Art.2 - Durata

La Fondazione, in considerazione delle particolari finalità perseguite, ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione promuove lo sviluppo dell'eccellenza e del merito nell'ambito degli studi universitari. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali:

- a. organizza e gestisce *test* nazionali *standard* per l'individuazione degli studenti meritevoli, anche avvalendosi di strutture specializzate;
- b. gestisce il fondo di cui all'art. 4 della Legge 240/2010 per erogare prestiti a sostegno delle spese complessive degli studenti universitari, pagare premi di studio agli studenti eccellenti per l'intero periodo di studi universitari, trasformare i prestiti in premi nel caso di soggetti particolarmente meritevoli nonché ogni altra attività che sviluppi l'eccellenza ed il merito nel campo degli studi universitari;
- c. utilizza il proprio patrimonio per le attività previste nel punto sub b);
- d. opera attraverso la definizione di programmi e progetti pluriennali senza fini di lucro da sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni e organizzazioni – pubbliche e private - italiane e di altri Paesi, mediante appositi accordi e convenzioni;

- e. può inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti *no-profit* al fine esclusivo di reperire risorse per la realizzazione delle proprie finalità;
- f. può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione a associazioni, società e consorzi a carattere locale o nazionale, nonché stipulare convenzioni con istituti, università e soggetti pubblici e privati.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può:

- a. stipulare ogni atto, accordo, convenzione o contratto, anche per garantire il finanziamento delle operazioni di cui al punto b) dell'art. 3 del presente Statuto, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria, se previsto nei rispettivi contratti;
- c. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, od altri eventi procedendo alla pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire il raggiungimento del proprio scopo;
- d. porre in essere tutti gli atti e le operazioni, occorrenti per il conseguimento delle proprie finalità, che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari. Può inoltre costituire altre società aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in dette società o enti
- e. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione di cui all'art. 9, comma 15, del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.

Il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da:

- a. conferimenti in denaro o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi;
- b. contributi dell'Unione Europea, dello Stato, e dai contributi di Enti o di privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c. beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- d. elargizioni fatte da persone giuridiche pubbliche e private o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- e. eventuale imputazione al patrimonio di avanzi di gestione o rendite non utilizzate.

Art. 6 – Altre risorse

Alla Fondazione possono essere concessi in comodato d'uso beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.

Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni trasferiti.

I contributi, le devoluzioni, i proventi e le altre somme comunque costituenti un'entrata e aventi carattere sovventorio e/o liberale, non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa. Le attività commerciali eventualmente svolte dalla Fondazione in funzione del perseguimento delle proprie finalità istitutive costituiscono esercizio di impresa e concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo le norme dettate in materia di enti non commerciali dal capo III del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Art. 7 - Membri della Fondazione e modalità di partecipazione

Sono Membri della Fondazione:

1. *I Membri Fondatori*: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. *I Membri Partecipanti*: soggetti pubblici o privati che contribuiscono al sostenimento del Fondo Merito con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10 del presente Statuto che, con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti, ne effettua la nomina.

Possono inoltre contribuire alla Fondazione in qualità di:

- *Sostenitori* soggetti pubblici o privati che contribuiscono alla realizzazione delle finalità della Fondazione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera assunta a maggioranza. Tali soggetti, su invito del Presidente possono inoltre partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico-Consultivo di cui all'art. 12 del presente Statuto.

I *Sostenitori* possono formulare al Comitato Scientifico-Consultivo pareri consultivi e proposte sulle attività secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri e con propria motivata deliberazione, l'esclusione dei membri diversi dai *Membri Fondatori*.

I soggetti pubblici e privati che contribuiscono economicamente al Patrimonio della Fondazione possono, mediante la stipula di apposite convenzioni, individuare specifici obiettivi cui destinare una quota fino al 50 per cento del suddetto contributo. Eventuali deroghe al limite del 50 per cento possono essere stabilite dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Organi

Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Comitato Scientifico-Consultivo.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico-Consultivo.

Al Presidente spettano compiti di impulso e coordinamento degli organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte.

Il Presidente è inoltre responsabile degli uffici e del personale della Fondazione, provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Il Presidente è nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze tra dirigenti dello Stato o persone di alta qualificazione, e mantiene i rapporti con i membri fondatori. Il mandato del Presidente dura tre anni, ed è rinnovabile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni istituzionali con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno allo scopo della Fondazione, nonché l'attività di *fund raising*.

Il Presidente può individuare un Vice Presidente ovvero di un direttore cui delegare parte delle proprie funzioni ivi incluse quelle di carattere amministrativo. Il Vice Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione: Composizione e competenze

Il Consiglio di Amministrazione assicura l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, ove necessario anche conferendo deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione, è composto dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro, dell'Istruzione Università e Ricerca di concerto con il Ministro delle Finanze, di cui uno designato in rappresentanza dal Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca ed uno designato in rappresentanza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La durata del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione è di tre anni, rinnovabile, e non dà diritto a nessun compenso nel caso non siano distribuite deleghe. Viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza, e con il voto favorevole dei due componenti designati in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione del piano strategico;
- l'approvazione del *budget* e del bilancio d'esercizio;
- le modifiche statutarie;
- l'approvazione della pianta organica;
- l'approvazione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione;
- la nomina, su proposta del Presidente, del Vicepresidente ovvero di un Direttore per la gestione amministrativa degli uffici;
- la costituzione di nuove società;
- gli atti di straordinaria amministrazione;
- lo scioglimento della Fondazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luoghi diversi dalla sede della Fondazione, di regola una volta al mese ed ogni qual volta ne facciano richiesta il Presidente, tre componenti del Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, con lettera raccomandata spedita con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, e-mail o telefax inviato con due giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni possono tenersi in collegamento audiovisivo o telefonico, ovvero facendo uso di altri strumenti di comunicazione, idonei a rendere possibile l'individuazione di tutti i presenti, la partecipazione dei membri ai lavori ed alle votazioni che devono avere luogo disponendo dei documenti di cui si discute.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal membro più giovane o da altro soggetto qualificato non facente parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 11 – Collegio Sindacale: Composizione e competenze

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, designano rispettivamente un proprio rappresentante – sia come membro effettivo che come membro supplente - nel Collegio Sindacale. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze svolge la funzione di Presidente del Collegio.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una volta soltanto per uguale periodo.

I membri del Collegio Sindacale, hanno le attribuzioni stabilite dagli artt. 2403, 2403 *bis* e 2407 del Codice civile, in quanto compatibili, e sono nominati tra soggetti iscritti nell'elenco dei revisori contabili o tra Funzionari dello Stato esperti di contabilità.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Art. 12 – Comitato Scientifico-Consultivo: Composizione e competenze

Il Comitato scientifico-consultivo, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da rappresentanti dei *Membri Partecipanti* della Fondazione, dei partecipanti e degli studenti nonché da esponenti della comunità scientifica, professionisti e rappresentanti di imprese ed organismi nazionali ed internazionali, con rilevante esperienza e riconosciuta autorevolezza, nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile, inizialmente dai Membri Fondatori e successivamente dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei *Membri Partecipanti*.

Il Comitato Scientifico-Consultivo, in particolare, ha il compito di:

- a. esprimere pareri sulle linee d'azione, sulle strategie e sui programmi pluriennali della Fondazione;
- b. segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione.

Tale organo, nell'espletare la propria funzione può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività di quest'ultima.

Il Comitato Scientifico-Consultivo resta in carica per un triennio a decorrere dal relativo insediamento; l'incarico è rinnovabile, la partecipazione è a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese documentate.

Art. 13 – Esercizio finanziario

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e lo trasmette al Collegio Sindacale.

Il bilancio è trasmesso per la sua approvazione al Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale.

Copia del bilancio e di tutti gli allegati è trasmessa ai ministeri Vigilanti.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale, dal Direttore Generale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 14 – Controllo e Vigilanza

La Fondazione è sottoposta al controllo, alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Art. 15 – Scioglimento della Fondazione e disposizione dei beni

L'estinzione della Fondazione è regolata dalle disposizioni del Codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto della stessa viene devoluto , con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile.

